



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

DOCUMENTAZIONE

DISEGNO DI LEGGE 3 novembre 2015, n. 104 / XV

assegnato alla Prima Commissione permanente

Proponente: consiglieri Lorenzo Baratter (Partito Autonomista Trentino Tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union Autonomista Ladina), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Alessio Manica (Partito Democratico del Trentino), Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), Marino Simoni (Progetto Trentino)

Titolo: Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

INDICE

A) Normativa di altre regioni

- 1) l.p. Bolzano 23 aprile 2015, n. 3, concernente "Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige" pag. 1
- 2) l.r. Sicilia 23 ottobre 2001, n. 13, concernente "Istituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale" pag. 4
- 3) l.r. Friuli-Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 12, concernente "Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia"..... pag. 5
- 4) l.r. Sardegna 23 maggio 2006, n. 7, concernente "Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo" pag. 8
- 5) l.r. Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 35, concernente "Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" pag. 16

B) Dottrina

- 6) ROSINI, Monica "Il processo di adeguamento degli statuti speciali si rimette in moto? la convenzione sull'Alto Adige/Südtirol" - in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2015..... pag. 19
- 7) FESTA, Alessio "La convenzione regionale per la la stesura del nuovo statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia" - in federalismi.it, numero 3/2005 pag. 30

C) Normativa della Provincia richiamata nel disegno di legge

- 8) l.p. 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" pag. 41

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3

Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 2015, n. 17, Supplemento n. 2.

Art. 1 *Istituzione e compiti*

1. Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello Statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:

- a) una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo;
- b) una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti - secondo le modalità previste dal regolamento - anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione;
- c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Il documento definitivo è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto di autonomia. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.

Art. 2 *Composizione*

1. La Convenzione ha 33 componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:

- a) quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni;
- b) due componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi;
- c) cinque persone, esperte di diritto, scelte secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza e sulla base di un curriculum specialistico, nominate dal Consiglio provinciale;
- d) otto componenti, rappresentanti della società civile. Sono eletti tra i 100 privati cittadini e private cittadine che compongono il "forum" di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) dodici componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di

maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica.

2. Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.

3. La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell'ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.

4. La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.

5. La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.

Art. 3

Modalità di funzionamento della Convenzione

1. La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.

2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.

3. I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.

Art. 4

Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. L'ufficio di presidenza della Convenzione si incontra regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e li informa sullo stato dei lavori della Convenzione. Inoltre si svolge un continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Coordinamento e partecipazione

1. Enti pubblici e privati cittadini, associazioni - anche non riconosciute - e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. 100 privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato "forum", che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al "forum" possono registrarsi tutte le

persone residenti in Alto Adige con più di 16 anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.

3. Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.

4. La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.

5. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.

6. Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 6

Durata dei lavori

1. La Convenzione ha una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale. La Convenzione può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.

2. Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

REGIONE SICILIA

Legge regionale 23 ottobre 2001, n. 13 ⁽¹⁾.

Istituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 ottobre 2001, n. 51.

Art. 1

1. È istituita una Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana con il compito di esaminare i disegni di legge in materia di revisione dello Statuto della Regione e di elaborare una proposta organica di nuovo Statuto.
2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 65 del regolamento interno dell'Assemblea regionale, alla Commissione sono assegnati per l'esame e la deliberazione, in comune con la Commissione "Affari istituzionali", i disegni di legge di modifica del sistema elettorale dell'Assemblea regionale.
3. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.
4. La Commissione ha il compito di raccogliere gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui al presente articolo, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali, delle Università degli studi siciliani e degli organismi culturali e di ricerca.
5. Il disegno di legge, previsto ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, dello Statuto regionale, in materia di rapporti tra l'Assemblea, il Governo ed il Presidente della Regione, che la Commissione presenta all'Assemblea, entro il termine della sua naturale scadenza, deve contenere le seguenti disposizioni:

"In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova elezione del Presidente entro i successivi tre mesi. L'Assemblea regionale rimane in carica sino alla naturale scadenza".

Art. 2

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

Art. 3

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del regolamento interno dell'Assemblea regionale relative alle Commissioni legislative permanenti.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 12

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.**Art. 1**

(Istituzione e compiti)

1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.
2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:
 - a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
 - c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2

(Composizione)

1. La Convenzione è composta da:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
 - b) il Presidente della Regione;
 - c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;
 - d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
 - e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;
 - g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;
 - h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;

- i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;
- j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;
- k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;
- l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;
- m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.

3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 19/2004

Art. 3

(Ufficio di coordinamento)

1. Nell'ambito della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio Regionale, che lo coordina;
- b) il Vicecoordinatore della Convenzione;
- c) quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.

2. Il Presidente dell'Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.

3. L'Ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del Consiglio regionale, appositamente allestita a cura della Segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.

4. L'Ufficio di coordinamento assicura alla Convenzione, per il tramite della Segreteria generale del Consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4

(Raccordo con i parlamentari regionali)

1. La Convenzione, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della Convenzione stessa.

Art. 5*(Funzionamento della Convenzione)*

1. La Convenzione è convocata dal Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6*(Forum)*

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento della Convenzione la loro richiesta di partecipazione.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato "Forum", il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall'Ufficio di coordinamento.

Art. 7*(Sede)*

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

Art. 8*(Durata dei lavori)*

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 23 maggio 2006, n. 7

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18 del 1 giugno 2006

Capo I

Istituzione e compiti della Consulta

Art. 1

Consulta regionale

1. Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall'Isola ed il concorso delle autonomie locali.
2. La Consulta ha il compito di definire il progetto, di proporlo all'esame delle forze sociali, economiche e culturali, delle istituzioni locali, delle autonomie funzionali della comunità regionale, degli organismi di parità e di quelli rappresentativi degli emigrati e degli immigrati; completata la consultazione, trasmette il progetto al Consiglio regionale.
3. I lavori della Consulta si articolano in tre fasi:
 - a) elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi;
 - b) consultazione istituzionale e sociale su tale progetto, prevista dall'articolo 8;
 - c) definizione e approvazione del testo di statuto da trasmettere al Consiglio regionale, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 8.
4. La trasmissione deve avvenire entro otto mesi dall'insediamento della Consulta.

Art. 2

Progetto di statuto

1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni.
2. L'articolato deve considerare indicativamente i seguenti argomenti:
 - a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola;
 - b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;

- c) autonomia finanziaria e impositiva attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;
- d) rapporti con gli enti locali: principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali;
- e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione;
- f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;
- g) poteri esteri regionali e principi in materia di forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
- h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedurali e limiti di revisione.

3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale e formulare proposte ad essa relative.

4. Il progetto di statuto, una volta predisposto ed approvato dalla Consulta, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che, sulla base del testo elaborato, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di nuovo statuto, per il suo esame secondo il normale iter legislativo.

Capo II

Struttura della Consulta

Art. 3

Composizione e formazione della Consulta

1. I componenti della Consulta devono essere esperti di comprovata competenza nelle materie di rilevanza per lo Statuto o rappresentanti delle realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali, dell'associazionismo.

A tal fine le candidature e le designazioni sono accompagnate dal curriculum e dalla dichiarazione di consenso di ciascuno dei candidati.

2. La Consulta è composta da cinquanta membri, di cui:

- a) ventinove eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale riferito ai risultati delle ultime elezioni regionali con le modalità previste dai commi da 4 a 9;
- b) venti eletti dal Consiglio regionale fra i soggetti designati dalle Università di Cagliari e Sassari, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Consulta per l'emigrazione con le modalità previste dai commi 10 e 11;
- c) uno nominato dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 13.

3. Nella composizione della Consulta nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto: se questa proporzione non viene conseguita, il numero di seggi in tal senso mancante ai rappresentanti del genere meno rappresentato viene loro assegnato sottraendolo ai meno votati dell'altro genere secondo le modalità previste ai commi 9 e 11.

4. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2, si fa riferimento alle percentuali dei voti ottenuti dalle diverse coalizioni che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione regionale, sul totale dei voti conseguiti nelle circoscrizioni provinciali dalle liste ad esse collegate nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 12 giugno 2004. A ciascuna coalizione viene assegnato in seno alla Consulta, sui ventinove previsti, un numero di seggi proporzionale ai voti suindicati.

5. La votazione avviene sulla base di liste presentate da almeno due consiglieri. Ogni lista: indica la coalizione a cui fa riferimento tra quelle di cui al comma 4; contiene un numero di candidati almeno doppio e non superiore al triplo di quelli spettanti alla coalizione cui si riferisce; assicura tra i candidati il rispetto del rapporto fra generi previsto dal comma 3; è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno settantadue ore prima del giorno previsto per la votazione. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione sono ammesse le liste che contengano un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi spettanti alla coalizione cui si riferiscono. Il Presidente del consiglio dà un termine di ventiquattro ore per la eventuale regolarizzazione delle liste; quindi esclude le liste che non presentino i requisiti richiesti.

6. Ogni consigliere indica sulla scheda un nome. I seggi vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di componenti assegnato a ciascuna coalizione.

7. Esaurite le operazioni di voto, qualora non vengano attribuiti tutti i ventinove seggi di cui alla lettera a) del comma 2, quelli mancanti sono assegnati attingendo dai designati delle proposte di cui al comma 10, seguendo l'elenco indicato nel comma stesso e l'ordine previsto dalle proposte attribuendo un seggio per ciascuna rappresentanza ed eventualmente ripetendo l'operazione fino alla concorrenza dei seggi da attribuire.

8. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione, i seggi spettanti alla coalizione vengono ripartiti fra le stesse liste in proporzione ai voti ottenuti. A tal fine si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza del numero dei consultori spettanti. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai seggi spettanti alla coalizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito per sorteggio. All'interno di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza dei seggi attribuiti ad ognuna. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

9. Qualora al termine delle operazioni dei commi precedenti non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna lista che abbia ottenuto seggi, a partire da quella che ne abbia ottenuto un maggior numero e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle liste. Sono escluse le liste cui compete un solo seggio in seno alla Consulta e quelle tra i cui eletti risulti già soddisfatta la prescritta proporzione fra generi.

10. I venti componenti della Consulta di cui alla lettera b) del comma 2, vengono eletti dal Consiglio regionale su proposte di nomi di numero doppio rispetto ai membri da eleggere, formulate nel rispetto del rapporto di genere previsto dal comma 3, dai Senati accademici delle Università di Cagliari e Sassari, cui competono due membri eletti per ciascuna, dal CREL, cui competono sei membri, dal Consiglio delle autonomie locali, cui competono otto membri, dalla Consulta dell'emigrazione cui competono due membri di cui uno in rappresentanza dei circoli e delle loro federazioni, l'altro in rappresentanza delle associazioni di tutela.

Le designazioni devono pervenire entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine previsto per il deposito delle liste ai sensi del comma 5. A tal fine il Presidente del Consiglio invita gli organismi a provvedere.

11. Le elezioni dei componenti di cui al comma 10 avvengono separatamente per ciascuna categoria di designati. Ciascun consigliere indica nella scheda un solo nome. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di parità si procede a sorteggio.

Qualora al termine delle operazioni non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna categoria, a partire da quella cui competono più seggi e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle designazioni.

12. Valgono per i componenti della Consulta le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo quanto previsto dal presente comma. La carica è compatibile con quella di Senatore a vita e di sindaco, quale che sia il numero di abitanti del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto, nonché i dipendenti regionali.

13. Il Presidente del Consiglio regionale nomina il componente di cui alla lettera c) del comma 2 al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale.

14. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale. Entro lo stesso termine rileva, anche d'ufficio, eventuali incompatibilità, assegnando un termine di cinque giorni per rimuoverle.

15. In caso di dimissioni o impedimento subentra il più votato della medesima lista o categoria, salvaguardando preliminarmente il rapporto fra generi di cui al comma 3.

Art. 4

Organi

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento, composto da due vicepresidenti ed altri sei consultori, da lui presieduto. I vice presidenti e gli altri sei componenti sono eletti dalla Consulta in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di coordinamento possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

5. La Consulta ed il relativo Ufficio di coordinamento cessano l'attività con la trasmissione al Consiglio regionale del progetto di statuto.

Capo III

Funzionamento della Consulta

Art. 5

Sede della Consulta

1. La Consulta si riunisce nella città di Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.

Art. 6

Attività della Consulta

1. Ciascun componente della Consulta, ciascun consigliere regionale e ciascun deputato o senatore eletto in Sardegna, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate per la formazione del progetto di statuto, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori della Consulta, nei termini previsti dal comma 1, partecipare ed intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione.

3. La Consulta e il Presidente della Regione possono, d'intesa fra loro, prevedere partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici.

4. La Prima Commissione del Consiglio regionale è puntualmente informata su ogni fase dei lavori della Consulta e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare.

5. La Consulta può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

6. La Consulta tiene una o più sedute speciali nelle quali intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna.

7. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti.

8. Ciascun componente della Consulta può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale.

9. La Consulta delibera a maggioranza.

10. Decorso il termine di cui al comma 1, la Consulta procede all'esame delle diverse proposte e predispone un progetto di statuto ai sensi dell'articolo 2, che viene proposto alla consultazione finale disciplinata dall'articolo 8.

11. La Consulta può nominare uno o più relatori.

Nella relazione è dato conto dell'attività svolta dalla Consulta, dei documenti e delle proposte raccolti.

Art. 7

Forme di pubblicità

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
2. Gli atti e i documenti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici anche mediante strumenti telematici accessibili a tutti.
3. La Consulta può promuovere forme di consultazione telematiche; dei risultati è data notizia nella relazione finale.

Art. 8

Consultazione finale

1. Il progetto di statuto, prima di essere trasmesso al Consiglio regionale, è reso noto alla comunità regionale, fatto oggetto della massima diffusione, trasmesso ai comuni ed alle province della Sardegna i quali possono inviare alla Consulta, entro quarantacinque giorni, documenti di indirizzo e proposte di modifica.
2. Entro lo stesso termine i residenti nell'Isola, i sardi emigrati anche tramite le loro organizzazioni, le associazioni ed altri soggetti operanti in Sardegna, possono far pervenire alla Consulta pareri, osservazioni e proposte modificative.
3. Al fine di promuovere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nei trenta giorni successivi, il presidente della Consulta d'intesa con i presidenti delle province, convoca un'assemblea territoriale dei consigli provinciale e comunali in ciascuna delle otto province.
4. Nei quarantacinque giorni successivi la Consulta, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, definisce il progetto di Statuto, lo approva e lo trasmette al Consiglio regionale.

Art. 9

Insedimento

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta per l'insediamento entro quindici giorni dalle votazioni di cui all'articolo 3. Apre i lavori e presiede la seduta.
2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione.
3. Si procede quindi all'elezione del Presidente della Consulta e dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 10

Supporto e segreteria

1. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a convenzioni e contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un'adeguata selezione del personale.
2. Tutte le spese necessarie per l'attività della Consulta sono disposte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 11

Rimborsi

1. Ai componenti della Consulta compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, della assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, indipendentemente dal numero di sedute, di ammontare pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui al componente della Consulta lavoratore dipendente siano concessi permessi retribuiti, l'amministrazione del Consiglio regionale, su richiesta dei datori di lavoro, provvede al rimborso delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
3. Nel caso in cui il componente della Consulta sia posto in aspettativa non retribuita, l'amministrazione del Consiglio regionale provvede, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il relativo periodo. Per i componenti della Consulta che non siano lavoratori dipendenti si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I componenti della Consulta posti in aspettativa non retribuita e quelli che non siano lavoratori dipendenti possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione mensile, il cui ammontare è forfettariamente fissato in misura pari a ventisei giorni di diaria. È prevista la detrazione di un ammontare pari ad una giornata di diaria per ogni assenza non giustificata.
5. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i consiglieri comunali dagli articoli 79, 80, 81, 82 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. Il trattamento è erogato dall'amministrazione del Consiglio regionale che provvede a tutti gli adempimenti relativi.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 è apportata la seguente variazione:
in diminuzione
03 - Programmazione

UPB S03.006 FNOL - parte corrente 2006 euro 2.500.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

in aumento

04 - Presidenza della Giunta Servizio 02 - UPB S01.013 Consiglio regionale 2006 euro 2.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35

Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(B.U. 23 gennaio 2007 n. 4)

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. E' istituita la Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il compito di discutere e predisporre un documento da sottoporre al Consiglio regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 50, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. La Convenzione articola i propri lavori nelle seguenti fasi:

a) una fase istruttoria, finalizzata all'elaborazione di un documento preparatorio nel quale, ricostruite le radici e le ragioni della specialità valdostana, si individuino gli strumenti maggiormente idonei per l'aggiornamento dell'ordinamento regionale, sulla base delle esigenze della comunità valdostana, e se ne analizzino le prospettive alla luce del mutato quadro istituzionale italiano ed europeo;

b) una fase di ascolto e di confronto con le istanze espresse dalla comunità valdostana, al fine di favorire la più ampia e democratica partecipazione al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale;

c) una fase propositiva, di stesura di un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse da sottoporre al Consiglio regionale per l'esame, la discussione e l'adozione delle opportune determinazioni;

d) una fase di monitoraggio del seguito dato all'esito dei propri lavori, con particolare riferimento all'iter parlamentare degli eventuali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale.

Art. 2

(Composizione)

1. La Convenzione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale;

b) il Presidente della Regione;

c) i Capigruppo consiliari o i consiglieri regionali dagli stessi delegati;

d) il Presidente ed un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;

e) i Parlamentari eletti in Valle d'Aosta;

f) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

g) un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Camera medesima;

h) cinque personalità di particolare prestigio e competenza, nominate dal Consiglio regionale;

i) due rappresentanti delle imprese;

j) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

k) un rappresentante degli organismi di parità della Regione;

l) un rappresentante del terzo settore;

m) un rappresentante della minoranza linguistica walser.

2. La Convenzione nomina un presidente, scelto tra i consiglieri regionali suoi componenti.

Art. 3
(Ufficio di coordinamento)

1. Il Presidente della Convenzione è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti nominati dalla Convenzione tra i suoi componenti, rispettivamente, uno in rappresentanza degli enti locali e l'altro su proposta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale è altresì componente dell'Ufficio di coordinamento.
2. Sono inoltre componenti dell'Ufficio di coordinamento tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e uno dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento ha compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione, nonché di raccordo con istituzioni e soggetti esterni.
4. L'Ufficio di coordinamento predispone il documento preparatorio dei lavori ed il documento finale da sottoporre all'approvazione della Convenzione.

Art. 4
(Adempimenti)

1. Il Presidente del Consiglio regionale riferisce periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
2. L'Ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del Consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un forum interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori.
3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria è assicurato alla Convenzione dalle strutture organizzative del Consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e di consulenza giuridica, la Convenzione, mediante l'Ufficio di coordinamento, può avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 5
(Sede e funzionamento)

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.
2. La Convenzione è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute della Convenzione sono pubbliche.
4. La Convenzione può organizzare i propri lavori anche in sottogruppi per l'esame di singole questioni o materie.
5. La partecipazione ai lavori della Convenzione è gratuita.
6. Ai componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), che non risiedono nel luogo di riunione della Convenzione stessa, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di riunione.
7. Ai componenti della Convenzione, che su incarico della Convenzione stessa si recano in località diverse dalla sede di riunione, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.
8. Si applicano alla Convenzione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale concernenti il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 6
(Forum)

1. Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, anche non riconosciute, ed ogni altra organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro

contributo al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale, possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento la loro richiesta di adesione ad un organismo interattivo, denominato Forum, il quale è regolarmente informato sui lavori della Convenzione, nonché audito e consultato con le modalità definite dalla Convenzione medesima.

2. Il Forum è coordinato da un responsabile appositamente designato dall'Ufficio di coordinamento, scelto tra i componenti dello stesso.

Art. 7
(Durata dei lavori)

1. La Convenzione deve sottoporre al Consiglio regionale il documento finale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁾.

2. La Convenzione resta in carica sino all'approvazione definitiva, da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l'anno 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso per l'anno 2007.

(1) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Osservatorio sulle fonti

IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SPECIALI SI RIMETTE IN MOTO? LA CONVENZIONE SULL'ALTO ADIGE/SÜDTIROL

di *Monica Rosini* *

SOMMARIO: 1. La volta buona per la riforma degli statuti speciali? - 2. La Convenzione sull'Alto Adige. - 2.1. *La composizione "mista"*. - 2.2. *...natura, compiti e modalità di funzionamento*. - 2.3- *L'apertura alla partecipazione della società civile: il "forum"*. - 3. I lavori della Convenzione e il loro coordinamento con la dimensione nazionale e regionale. - 4. Il difficile incastro tra Convenzione sull'Alto Adige e riforme costituzionali.

1. "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti": questo l'*incipit* dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha inserito nel quadro della riforma del Titolo V la c.d. clausola di maggior favore; questo l'inciso che compare nell'art. 39, comma 12, del disegno di legge costituzionale attualmente in discussione al Senato¹.

Ancora una volta una norma di rango costituzionale preannuncia un adeguamento degli statuti speciali, dettando una disciplina – almeno nelle intenzioni - transitoria e ancora una volta una riforma di ampio respiro si appresta ad investire il regionalismo ordinario, lasciando inalterato – quanto meno nella forma - quello speciale. Lo si fa inserendo nel ddl di riforma costituzionale una clausola di salvaguardia che esclude le Regioni speciali dall'applicazione delle nuove disposizioni del Titolo V in attesa del preannunciato adeguamento dei rispettivi statuti che dovrà avvenire "sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome".

La scelta è stata quindi quella di conservare la specialità regionale, nonostante la medesima sia da tempo oggetto di critiche, non soltanto a livello dottrinale²; anzi a ben vedere, la cd. clausola di salvaguardia finisce con l'ampliare la distanza, in termini di spazi di autonomia, tra le Regioni a statuto speciale e quelle ordinarie³, garantendo le prime

* Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico nella Libera Università di Bolzano/Bozen..

¹ L'unica differenza lessicale è nell'uso di "fino" anziché "sino". Cfr. A.S. 1429-B. Il ddl è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 10 marzo scorso, con alcune modifiche rispetto al testo già licenziato dal Senato l'8 agosto 2014. È pertanto in corso una nuova prima lettura da parte del Senato. L'atto è stato assegnato il 13 marzo 2015 alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente, che ha iniziato il relativo esame il 7 luglio. Sulle difficoltà politiche che sembrano frapporsi ad una sua celere approvazione: C. LOPAPA, *Ingorgo in Parlamento per il sì al nuovo Senato: stop su Rai e unioni civili*, in www.repubblica.it, 6 luglio 2015.

² P. DE ROBERTIS, *La casta a statuto speciale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013; *Regioni, Rossi (Toscana): "Lo statuto speciale è anacronistico, basta disparità"*, in www.ilfattoquotidiano.it, 13 aprile 2015; *Casta delle speciali, Rossi va all'attacco*, in www.trentinocorrierealpi.gelocal.it, 19 aprile 2015.

³ G. TARLI BARBIERI, *Alcune osservazioni sulla proposta di legge costituzionale "Renzi-Boschi"*, in *questa rivista*, n. 2, 2014, p. 16.

Osservatorio sulle fonti

da modifiche *in peius* unilaterali⁴. E ciò a fronte di un profondo ripensamento in senso centralistico del regionalismo ordinario, caratterizzato dalla scomparsa della potestà legislativa concorrente, con riassegnazione allo Stato della maggior parte dei relativi ambiti materiali e dalla previsione di una clausola di supremazia che, su proposta del Governo, abilita la legge statale ad intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”⁵.

La disposizione dedicata alle Regioni speciali solleva non poche problematiche interpretative, sia in merito alla fase transitoria⁶ sia – per quanto qui interessa – in ordine al procedimento di adeguamento degli statuti. Lo scioglimento del nodo procedimentale appare essenziale affinché la fase di riflessione sul regionalismo speciale, rilanciata dalla riforma costituzionale attualmente in discussione, culmini nella effettiva riscrittura degli statuti speciali⁷. L’art. 39, comma 12, del ddl di riforma si limita, infatti, ad intro-

⁴ Le vicende legate all’introduzione di questa clausola di salvaguardia in favore delle Regioni speciali, confermano, ancora una volta, il rilevante peso politico delle medesime. Cfr. A. RUGGERI, *Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito della inopinata, incomprensibile correzione al disegno Renzi di riforma costituzionale)*, in www.federalismi.it, 23 aprile 2014.

⁵ Nuovo art. 117, comma 4. Per approfondimenti si rinvia a: U. DE SIERVO, *Il regionalismo in alcune disposizioni del disegno di legge di revisione costituzionale n. 1429*, in *questa rivista*, n. 2, 2014; P. CARETTI, *La potestà legislativa regionale nelle proposte di riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione*, in *questa rivista*, n. 3, 2014; A. RUGGERI, *Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale*, in www.federalismi.it, n. 8, 2014; F. PALERMO, *Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 3 gennaio 2015 e ai contributi del volume F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), *Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione*, Eurac, Bolzano, 2015.

⁶ Il riferimento è, soprattutto, al destino della clausola di maggior favore, ai sensi della quale, come noto, le disposizioni della riforma costituzionale del 2001 si applicano anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. In proposito si segnalano in dottrina opinioni diverse: per alcuni le disposizioni del Titolo V risultanti dalla l. cost. 3/2001 continuerebbero ad essere applicabili, solo nella parte in cui prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi statuti speciali (G. TARLI BARBIERI, *Alcune osservazioni sulla proposta di legge costituzionale “Renzi-Boschi”*, cit., p. 16; A. D’ATENA, *Passato, presente... e futuro delle autonomie speciali*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 4, 2014; E. HAPFACHER, *Le competenze delle autonomie speciali e la riforma costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), *Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione*, cit., p. 105); altri propongono una diversa ricostruzione che muove dall’abrogazione della clausola di maggior favore, con un effettivo “ritorno agli Statuti speciali”, dal momento che l’intera disciplina delle Regioni a Statuto speciale o Province autonome sarà da individuare, come prima della riforma del 2001, nello statuto speciale della singola Regione (S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell’intesa*, in *questa rivista* n. 1, 2015, p. 7). Per una ipotesi intermedia: A. RUGGERI, *La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, ovvero sia ciò che non c’è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 10 luglio 2015, p. 6.

⁷ Qualche dubbio in ordine alla effettiva concretizzazione del proposito riformatore è comprensibile ove si consideri che una organica riforma degli statuti speciali è attesa dal 2001. Tutti gli interventi si sono stati di natura settoriale: si pensi alle leggi costituzionali nn. 1, 2 e 3 del 2013 che hanno ridotto il

Osservatorio sulle fonti

durre il principio dell'intesa nel procedimento di approvazione degli statuti speciali, sostituendolo all'aggravio procedurale del parere obbligatorio (ma non vincolante) del Consiglio regionale interessato, introdotto dalla legge cost. n. 2/2001.

Il tenore della disposizione non consente di cogliere il significato e le conseguenze dell'introduzione del principio dell'intesa: se debba intendersi in senso forte o debole, con quale procedura debba essere raggiunta, da quali soggetti⁸.

Queste lacune emergono chiaramente dal raffronto con i precedenti tentativi di introdurre detto principio nel procedimento di approvazione degli statuti speciali. In particolare, l'art. 38 della riforma costituzionale dell'ordinamento della Repubblica, bocciata nel referendum popolare del 25-26 giugno 2006 modificava il primo comma dell'art. 116, richiedendo per l'approvazione degli statuti speciali la "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione"⁹. Il meccanismo dell'intesa era procedimentalizzato, riconoscendo al Consiglio o Assemblea regionale o al Consiglio della Provincia autonoma interessata, la possibilità di manifestare il proprio diniego alla proposta di intesa, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti da assumere entro tre mesi dalla trasmissione del testo. Decorso tale termine senza la deliberazione del diniego, le Camere avrebbero potuto adottare la legge costituzionale.

La disposizione configurava una sorta di potere di veto alle Regioni speciali, potendo le Camere, in assenza di un espresso dissenso, concludere l'iter di approvazione.

All'opposto, nel presente caso la norma nulla dice in merito alla procedura per il raggiungimento dell'accordo e non offre elementi per ipotizzare fondate ipotesi interpretative. Non pare dubitabile, comunque, che l'intesa debba essere letta in senso forte, dal momento che un significato "debole" renderebbe il nuovo aggravio procedurale in nulla diverso dal parere obbligatorio del Consiglio regionale, già previsto dalla corrente procedura di approvazione, come modificata dalla legge cost. n. 2/2001.

Quanto alla declinazione procedimentale dell'intesa, non potendo azzardarsi nel silenzio della legge alcuna ricostruzione, ci limitiamo a richiamare le perplessità già espresse in dottrina¹⁰ in ordine ad una sua assimilazione al procedimento delle intese ex

numero dei componenti dei Consigli regionali, rispettivamente, di Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, o alle revisioni che hanno interessato le norme finanziarie contenute nello Statuto del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Qualche interrogativo su tale "disimpegno" se lo pone A. RUGGERI, *Il riformatore-Amleto, incerto se incoraggiare o frenare l'adeguamento degli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata*, in www.confronticostituzionali.it, 12 settembre 2014.

⁸ Si pone questi interrogativi: S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa*, cit., p. 9.

⁹ Previsioni analoghe erano contenute anche in diversi progetti di legge presentati nel corso della XV legislatura (A.C. 203, Zeller; A.C. 980 Bressa; A.C. 1241 Boato).

¹⁰ Per questo parallelo: S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa*, cit., p. 9. Il principio dell'intesa, quale presupposto per l'adozione di un atto legislativo, è previsto anche nell'art. 116, comma 3, Cost. quanto al c.d. regionalismo differenziato. La fattispecie normativa, ad oggi, non ha trovato applicazione ed è quindi impossibile qualsiasi compiuta riflessione sulla prassi applicativa.

Osservatorio sulle fonti

art. 8 Cost. Le intese tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si sono caratterizzate nella prassi per una marginalizzazione del ruolo del Parlamento, chiamato solo ad approvare (o meno) con legge l'accordo già raggiunto dal Governo, senza possibilità di introdurre emendamenti. La riproduzione di un simile modello quanto all'intesa che si inserisce nel procedimento di revisione degli statuti speciali condurrebbe ad una compressione dei poteri dell'organo parlamentare tanto più inammissibile nella formazione di una fonte di rango costituzionale, chiamata a realizzare un delicato bilanciamento tra principio di autonomia e principi di unità ed eguaglianza, peraltro nell'impossibilità di celebrare sulla legge approvata referendum nazionale.

Appare in tutta la sua evidenza la necessità di norme di attuazione del principio dell'intesa che ne chiariscano il procedimento, magari garantendo un ruolo da protagonista al Parlamento. Questa esigenza sembra sia stata colta, come emerge dai resoconti di un recente incontro tra il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa e i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale¹¹, avente ad oggetto la definizione di nuove regole comuni per la revisione degli statuti delle autonomie speciali e di modalità più semplici ed efficaci per l'utilizzo delle norme di attuazione allo scopo di rendere più flessibili gli statuti. Si è in proposito deciso di istituire una commissione Stato - Regioni speciali, composta da un delegato per ciascuna autonomia¹² incaricata di avviare un lavoro preparatorio che dovrebbe portare alla elaborazione in tempi brevi di un ddl costituzionale. Il ddl dovrà declinare il principio dell'intesa, disciplinando il procedimento per il raggiungimento dell'accordo e, in particolare, individuando l'iter, i soggetti, le maggioranze, le conseguenze in caso di mancato raggiungimento del medesimo.

Questa recentissima novità viene ad innestarsi e, probabilmente, a condizionare l'avvio della riforma dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* innescato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha recentemente approvato la legge 23 aprile 2015, recante l' "Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige"¹³. Se dopo la riforma del 2001 l'unica autonomia differenziata che non si era impegnata nella elaborazione di organiche proposte di modifica

¹¹ All'incontro del 18 giugno presso il Dipartimento Affari regionale hanno partecipato in rappresentanza delle autonomie speciali, Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia; Augusto Rollandin, presidente della Valle d'Aosta; Francesco Pigliaru, presidente della Sardegna; Ugo Rossi, presidente della Provincia autonoma di Trento; Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano e Maria Lo Bello, vice presidente della Regione Sicilia. Cfr. <http://www.affariregionali.it/il-sottosegretario/comunicati/2015/giugno/autonomie-al-via-commissione-preparatoria-per-la-revisione-degli-statuti/>

¹² Cfr. Deliberazione Giunta n. 987 del 26.06.2015, con cui la Regione Valle d'Aosta ha designato quale proprio rappresentante il prof. Roberto Louvin.

¹³ La legge è pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U. 28 aprile 2015, n. 17. Il testo integrale è disponibile anche al seguente indirizzo:

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20150707/it/201949/legge_provinciale_23_aprile_2015_n_3.aspx?view=1&a=2015&n=3&in=25

Osservatorio sulle fonti

del proprio statuto era stata proprio la Provincia autonoma di Bolzano¹⁴, questa volta i tentativi partono – anticipando il varo della riforma costituzionale – proprio dall’Alto Adige.

Lo strada seguita è quella, chiaramente indicata nel titolo della legge, della istituzione di una Convenzione provinciale - denominata Convenzione sull’Alto Adige - con il “compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”, in modo da garantire un’ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello statuto speciale (art. 1, comma 1).

Si tratta di una scelta che va letta anche alla luce delle dinamiche politiche interne all’ente provinciale, considerato che uno dei punti programmatici inseriti nell’ “Accordo di coalizione per la formazione della Giunta provinciale per la legislatura 2013-2018”, tra SVP e PD¹⁵, prevedeva l’approvazione di legge provinciale istitutiva di una Convenzione per la riforma dello statuto di autonomia, da adeguare “alle nuove esigenze, generate da cambiamenti della società, del quadro politico e dell’ordinamento giuridico (riforma costituzionale)”¹⁶.

L’istituzione di un organo *ad hoc* con il compito di elaborare una organica riforma statutaria e ripensare la specialità non rappresenta una novità nel panorama delle Regioni speciali, trattandosi di una strada già percorsa - senza successo - da Friuli Venezia Giulia¹⁷, Sardegna¹⁸ e Valle d’Aosta¹⁹. L’iniziativa della Provincia di Bolzano riveste,

¹⁴ Tutte le altre Regioni speciali e anche la Provincia autonoma di Trento si erano, in vario modo attivate, seppur senza tagliare il traguardo della riscrittura dello statuto: Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta avevano istituito con legge regionale (l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12/2004; l.r. Sardegna, n. 7/2006; l.r. Valle d’Aosta, n. 35/2006) un organo a composizione mista, denominato Convenzione o Consulta, per l’avanzamento di proposte di riforma all’organo legislativo; similmente la Sicilia aveva istituito con la l.r. n. 13/2001 in seno all’Assemblea regionale una Commissione speciale per la revisione dello statuto; la Provincia di Trento, più recentemente, aveva affidato l’elaborazione di una organica proposta di riforma ad un gruppo di esperti di diritto regionale e la relativa proposta è stata presentata nell’estate del 2013 al Consiglio provinciale. Cfr. “Verso il terzo Statuto di autonomia – Proposte e approfondimenti per l’elaborazione del Terzo Statuto speciale di Autonomia”, disponibile al seguente indirizzo: http://www.lanostraaautonomia.eu/wp-content/uploads/Verso_Terzo_Statuto.pdf.

¹⁵ Il testo dell’Accordo, sottoscritto nel dicembre 2013 da Arno Kompatscher, presidente della Giunta Provinciale, Richard Theiner, Obmann SVP, e Antonio Frena e Carlo Costa, segretario e vicesegretario PD Alto Adige, è disponibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/download/accordo-di-coalizione-it_2013-12-30.pdf. Per una sintesi dei contenuti si veda in questa rivista, n. 1 del 2014, la rubrica *Fonti delle Regioni speciali e delle Province autonome*.

¹⁶ L’Accordo recava l’ulteriore precisazione che la Convenzione, organo composto sia da rappresentanti delle forze politiche, sia da esponenti delle forze sociali e della società civile, dovesse presentare al Consiglio provinciale una proposta di riforma statutaria entro tempi definiti e brevi, occupandosi dei tre principali aspetti che richiedono un aggiornamento dello statuto: competenze, governo e convivenza.

¹⁷ Con l.r., 2 aprile 2004, n. 12, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha previsto l’ “Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”. I lavori della Convenzione hanno portato, poi, all’approvazione, il 1° febbraio 2005, di una proposta di legge costituzionale da parte del Consiglio regionale, presentata alla Camera il 14 febbraio (AC 5617), al cui esame la Commissione Affari costituzionali non ha mai proceduto. La proposta di legge è stata poi ripresentata l’8 maggio 2006

Osservatorio sulle fonti

tuttavia, particolare interesse, sia per il contesto di riforme costituzionali *in itinere* in cui si inserisce, sia per le problematiche di coordinamento con la Provincia di Trento, stante la dimensione regionale dello statuto del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

2.1. La legge provinciale ha previsto una Convenzione dalla composizione numerica limitata e dal carattere misto. Sarà, difatti, formata da trentatré membri, numero ritenuto adeguato per, da un lato, permettere il rapido progredire dei lavori e, dall'altro, non limitare la legittimazione democratica dell'organo²⁰. Si opta poi – sul modello sia dell'esperienza europea²¹ che di quella di altre Regioni a statuto speciale²² – per una composizione mista, in modo da coinvolgere nel processo di elaborazione del nuovo statuto portatori non solo di interessi politici, ma anche territoriali, sociali, economici e culturali, nonché esperti. La Convenzione, istituita dal Consiglio provinciale, sarà, difatti composta da quattro membri, scelti tra i nove nominativi proposti dal Consiglio dei Comuni²³; due componenti scelti tra i sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due tra i sei nominativi proposti dai sindacati più rap-

all'inizio della XV legislatura (AC 519): l'esame, iniziato presso la Commissione competente, non si è concluso anche per lo scioglimento anticipato della legislatura. Sul tentativo friulano: A. FESTA, *La Convenzione regionale per la stesura del nuovo statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*, in www.federalismi.it, 10 febbraio 2005.

¹⁸ Con l.r., 23 maggio 2006, n. 7, la Regione Sardegna ha previsto l' "Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo". La legge è stata dichiarata incostituzionale limitatamente ai riferimenti alla sovranità del popolo sardo e della Regione dalla sent. n. 365/2007. Per alcune riflessioni sulla vicenda P. CARETTI, *La "sovranità" regionale come illusorio succedaneo di una "specialità perduta": in margine alla sent. della Corte costituzionale n. 365/2007* e O. CHESSA, *La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n. 365 del 2007*, in *Le Regioni*, I, 2008.

¹⁹ L.r. Valle d'Aosta, 29 dicembre 2006, n. 35, recante "Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". L'organo in effetti elaborò una bozza di statuto, ma non concluse i lavori a causa della fine anticipata della legislatura.

²⁰ In tal senso la Relazione sul disegno di legge provinciale n. 32/14 disponibile al seguente indirizzo: http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_330259.pdf

²¹ A livello europeo il modello della Convenzione è stato seguito per la elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (organo presieduto da Roman Herzog e composto da 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri; un rappresentante della Commissione europea; 16 membri del Parlamento europeo; 30 membri dei Parlamenti nazionali) e la scrittura della Costituzione europea, mai entrata in vigore (Convenzione presieduta da Valéry Giscard d'Estaing e composta da 15 rappresentanti dei governi dei paesi membri, 13 rappresentanti dei governi dei paesi candidati all'adesione, 30 rappresentanti dei Parlamenti nazionali dei paesi membri, 26 rappresentanti dei Parlamenti nazionali dei paesi candidati, 16 rappresentanti del Parlamento europeo, 2 rappresentanti della Commissione europea).

²² Art. 2 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12/2004; art. 3 l.r. Sardegna n. 7/2006 e art. 2 l.r. Valle d'Aosta n. 35/2006. Si distingueva per una composizione esclusivamente politica la Commissione speciale per la revisione dello statuto regionale istituita dalla Regione Sicilia con legge n. 13/2001 (art. 2).

²³ È stato quindi accolto il suggerimento del Consiglio dei Comuni di assegnare al medesimo quattro componenti. Non così il suggerimento che uno di questi dovesse essere nominato su proposta del comune capoluogo. Cfr. Parere ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4, (http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_331971.pdf)

Osservatorio sulle fonti

presentativi; cinque persone, esperte di diritto, saranno nominate, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza e sulla base di un curriculum specialistico; otto componenti, espressione della società civile, verranno eletti tra i cento privati cittadini che andranno a comporre il «forum» di cui all'art. 5, comma 2; dodici componenti, infine, saranno nominati sempre dal Consiglio provinciale, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica (art. 2, comma 1)²⁴.

Nella composizione dell'organo dovrà in ogni caso essere complessivamente garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici²⁵, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, nonché una equilibrata rappresentanza di genere. Identica attenzione alla rappresentanza di tutti i gruppi linguistici è prevista in riferimento alla elezione fra i membri della Convenzione del presidente e dei due vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza, che non potranno appartenere allo stesso gruppo linguistico.

2.2. Il fondamentale compito assegnato alla Convenzione è quello di “esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”.

L'art. 1, comma 2, individua i principi secondo i quali dovrà operare la Convenzione: autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi ad essa assegnati e principio del consenso, nonché trasparenza, pubblicità, partecipazione e consultazione dei cittadini.

L'articolo indica, altresì, le fasi in cui si articoleranno i lavori della Convenzione: a) una fase iniziale, “in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo”; b) una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentiti anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione; c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.

Il documento definitivo sarà, quindi, trasmesso ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e al presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 103 dello statuto di autonomia. Tale previsione, come è noto, riconosce il diritto di iniziativa per le modifiche dello statuto al Consiglio regionale, “su proposta dei

²⁴ Sulla composizione si sono appuntate le critiche dei Verdi, che hanno stigmatizzato la presenza di soltanto otto componenti rappresentativi della società civile, individuati attraverso una procedura stabilita dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Pertanto, “la composizione e le modalità di lavoro della Convenzione...sono quindi sottoposte in modo eccessivo al controllo dei delegati della democrazia rappresentativa e corporativa”. Cfr. Relazione di minoranza sul disegno di legge provinciale n. 32/14 del 23.02.2015 di Hans Heiss, http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_335596.pdf

²⁵ La proporzionale etnica è un principio generale che interessa, in vario modo, anche la composizione degli organi politici dell'Alto Adige/Südtirol. Sul tema O. PETERLINI, *Forma di governo e rapporto con lo Stato*, in S. BARONCELLI (a cura di), *Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 80.

Osservatorio sulle fonti

Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale”. Ovviamente gli organi legislativi rimangono liberi di far proprio o meno il progetto elaborato dalla Convenzione ovvero di apportarvi modifiche, purché condivise tra i tre enti.

La natura della Convenzione è, quindi, quella di organo ausiliario del Consiglio provinciale, sia per i compiti di mera proposta che le sono assegnati, sia per la prevista approvazione del relativo regolamento interno da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo, sia perché è insediata presso il Consiglio provinciale e assistita nei lavori dalle relative strutture. Difatti, il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale saranno pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.

Anche le spese per l'attività della Convenzione sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale²⁶. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento (art. 7, comma 1).

La legge istitutiva definisce poi, all'art. 3, le modalità di lavoro, stabilendo la periodicità delle riunioni dell'organo (almeno due volte al mese) e la possibilità di convocazione da parte del presidente, quando lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti. È prevista un'ampia pubblicità dei lavori, sia delle sedute che della totalità dei documenti prodotti. I lavori possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.

Nelle sedute della Convenzione, i consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento. È poi prevista la possibilità per la Convenzione di prevedere l'audizione di esperti su temi specifici (art. 5, commi 4 e 5).

La Convenzione ha una durata massima di dodici mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale (art. 6). L'organo stesso può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.

2.3. La partecipazione della società civile al processo di riscrittura dello statuto speciale e di generale ripensamento dell'autonomia altoatesina è realizzata dalla legge non solo attraverso la composizione mista della Convenzione, ma anche dalla previsione di un «forum», composto da cento cittadini.

In merito alla sua formazione, è previsto che enti pubblici e privati cittadini, associazioni, anche non riconosciute, e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possano presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione, se-

²⁶ Le spese stimate per l'attuazione della legge ammontano a 350.000 euro lordi.

Osservatorio sulle fonti

condo le modalità e i termini stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale (art. 5, comma 1). Cento privati cittadini saranno poi selezionati per costituire il «forum», al quale possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige che abbiano compiuto 16 anni. Nella composizione dell'organismo, così come nella scelta degli otto rappresentanti della società civile in seno alla Convenzione, dovrà essere garantita la rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi.

A parte queste indicazioni di principio, la legge rinvia la disciplina della procedura di selezione e i dettagli del processo partecipativo a deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, adottata, sentiti i rappresentanti della società civile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il forum è coinvolto nei lavori della Convenzione: viene regolarmente informato sui medesimi ed è sentito e interpellato, con modalità definite dalla Convenzione stessa.

La legge punta ad allargare ulteriormente la partecipazione, prevedendo prima e durante i lavori della Convenzione l'organizzazione di iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative avranno luogo, “in numero adeguato, sull'intero territorio della Provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati” (art. 5, comma 3). La definizione dei dettagli è lasciata a deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

La previsione del forum e di iniziative di coinvolgimento della popolazione è sicuramente importante per rendere effettivamente partecipato il procedimento di riscrittura dello statuto speciale, considerato che nella Convenzione il numero dei rappresentanti della società civile è limitato a otto (su trentatré). Un giudizio definitivo non può, tuttavia, ancora essere espresso, atteso che l'effettiva implementazione del forum e del principio partecipativo è in larga misura rimessa alla decisione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale e, quindi, subordinata alla volontà delle forze politiche.

3. La l.p. 3/2015 si fa carico anche delle esigenze di coordinamento dell'attività della Convenzione sull'Alto Adige con la dimensione nazionale e regionale, anche se gli strumenti approntati non paiono pienamente soddisfacenti (art. 4).

La prima esigenza si comprende alla luce della necessaria approvazione con legge costituzionale delle modifiche statutarie e si ritiene di soddisfarla prescrivendo all'ufficio di presidenza della Convenzione di incontrarsi regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e di informali sullo stato dei lavori. Questi incontri periodici, se consentiranno alla Convenzione di essere ragguagliata sull'*iter* delle riforme costituzionali e di acquisire importanti pareri ai fini di un equo bilanciamento tra autonomia ed unità, non paiono in grado di escludere il rischio di successive obiezioni da parte del legislatore costituzionale. La questione, ovviamente, si porrà in termini completamente diversi dal passato, in virtù della prevista costituzionalizzazione nel procedimento di approvazione degli statuti speciali del principio dell'intesa e della sua proceduralizzazione (cfr. par. 1).

L'esigenza di un coordinamento si pone con intensità ancora maggiore in riferimento al Consiglio della Provincia di Trento, stante la dimensione regionale dello statuto. Niente vieta che una Convenzione sia istituita anche solo a livello provinciale, vista la

Osservatorio sulle fonti

possibilità di proposta, ai sensi dell'art. 103 St., da parte anche di un solo Consiglio provinciale al Consiglio regionale, salva la necessità di una intesa – successiva o *in itinere* - con i consiglieri dell'altra Provincia.

La l.p. 3/2015 tenta di agevolare il raggiungimento di un'intesa già durante lo svolgimento dei lavori della Convenzione, anche se la soluzione prevista pare di portata piuttosto modesta, limitandosi a prescrivere un "continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento". Non è, tuttavia, possibile, allo stato, sbilanciarsi in giudizi definitivi, dal momento che sarà necessario verificare come questo "scambio di opinioni" verrà a realizzarsi nella prassi e, quindi, se e come il Consiglio provinciale trentino svolgerà il ruolo di "opinionista" riconosciutogli dalla legge altoatesina e quali esiti avranno sul processo elaborativo della Convenzione i pareri e le proposte emendative formulate dal medesimo. Certo, la circostanza che la Convenzione sia stata istituita da una sola Provincia, senza coinvolgimento dell'altra nella fase di elaborazione, lascia residuare dubbi in ordine alla possibilità che la provincia di Trento accetti un ruolo di attore non protagonista nel processo di riforma statutaria.

È vero, peraltro, che la Provincia di Trento potrebbe sfruttare questa fase statuente avviata dalla Provincia di Bolzano per riproporre quelle modifiche allo statuto regionale, già oggetto di studio e proposta: nell'estate del 2013 è stata, infatti, presentata in Consiglio provinciale una proposta - richiesta dalla Giunta provinciale – dal titolo "Verso il terzo Statuto di autonomia – Proposte e approfondimenti per l'elaborazione del Terzo Statuto speciale di Autonomia", elaborata da un gruppo di consulenti, esperti di diritto regionale²⁷. La proposta, che ha avuto scarsa attenzione politica, aveva quale oggetto principale dell'ipotesi di revisione statutaria l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché – fatta evidentemente salva l'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano/*Südtirol* – un nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'attuale Regione; non interveniva, invece, sulle questioni concernenti il solo ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano/*Südtirol*. Potrebbe essere questa l'occasione per valorizzare l'importante lavoro già svolto, fondendolo con le proposte che verranno dalla Convenzione altoatesina, per una scrittura veramente condivisa del terzo statuto di autonomia.

4. La legge provinciale ha previsto alcuni termini per l'istituzione e i lavori della Convenzione: il primo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di delibera sulla procedura di selezione dei componenti del forum e i dettagli del processo partecipativo. La delibera non è stata ancora adottata e probabilmente sul ritardo ha inciso l'evoluzione del processo riformatore nazionale, con la concordata istituzione di una commissione tecnica per la scrittura di un ddl costituzionale di attuazione del principio pattizio nel procedimento di riforma degli statuti speciali.

Il rischio è che questa commissione determini uno svuotamento della funzione della costituenda Convenzione sull'Alto Adige, riallocando ogni compito a livello governati-

²⁷ Si trattava dei proff. Massimo Carli e Roberto Toniatti e del dott. Gianfranco Postal.


Osservatorio sulle fonti

vo centrale e provinciale²⁸.

In realtà, dai resoconti e dalle dichiarazioni rese alla stampa dai protagonisti, il compito assegnato a questa commissione tecnica Stato-autonomie speciali appare ben diverso rispetto a quello della Convenzione. Si dovrebbe limitare a presentare proposte sulle modalità e procedure per la revisione degli statuti speciali e sulle norme di attuazione quali strumenti per la valorizzazione e la modernizzazione delle Regioni speciali. Quindi, l'oggetto saranno le procedure e non i contenuti della specialità, i secondi saranno rimessi a successive intese tra Stato e singola Regione. Si tratta di una scelta comprensiva, alla luce delle profonde differenze, dal punto di vista giuridico, economico, linguistico, sociale, geografico, tra le cinque Regioni speciali, che richiederanno soluzioni necessariamente non omogenee.

Ciò considerato, non dovrebbe venir meno l'importanza e il ruolo della Convenzione sull'Alto Adige, incaricata della semplice elaborazione di un progetto di riforma dello statuto da presentare al Consiglio provinciale e che sicuramente potrebbe costituire una utile base di partenza per la successiva fase di intesa con lo Stato.

²⁸ Proprio alla luce di tale rischio il gruppo dei Verdi ha annunciato la presentazione di una interrogazione: *Statuto, le critiche dei Verdi «La riforma si fa a Roma»*, in <http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/06/20/news/statuto-le-critiche-dei-verdi-la-riforma-si-fa-a-roma-1.11650831>, 20 giugno 2015.



LA CONVENZIONE REGIONALE PER LA STESURA
 DEL NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA
 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

di

Alessio Festa

*(Collaboratore presso il Centro Studi sul Parlamento della Luiss-Guido Carli, nonché
 borsista del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi" 2005)*

10 febbraio 2005

1. Introduzione: la potestà statutaria delle Regioni a statuto speciale

L'articolo 116.1 della Costituzione stabilisce che gli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, vengano adottati con legge costituzionale. Pertanto, come sostiene un'autorevole dottrina (Martines, 2002, pag. 129), essi non possono "considerarsi frutto di autodeterminazioni delle Regioni cui si riferiscono", differentemente dalle Regioni a statuto ordinario.

Quindi, in virtù delle "forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali" che l'articolo 116.1 della Costituzione attribuisce alle Regioni speciali, gli statuti di queste ultime hanno un "contenuto materiale" (Rolla, 2002, pag. 82) più vasto di quelli delle Regioni ordinarie.

Con la legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2, il legislatore ha ridefinito la posizione dello statuto "speciale" nell'architettura costituzionale italiana, modificando anche la forma di governo delle Regioni speciali¹, cui non si applicava la legge n. 43 del 1995 e che, quindi, continuavano ad essere governate da un regime parlamentare con sistema elettorale proporzionale.

¹ Tale procedura, ovvero quella di approvare una singola legge costituzionale che interviene su tutti gli statuti speciali, peraltro già utilizzata in passato (con le leggi costituzionali 3/1972 e 2/1993), ha destato non poche perplessità in dottrina (Olivetti, 2002, pag. 488-9 e Pitruzzella, 2000, pag. 508). Dall'articolo 116 della Costituzione, in effetti, si dedurrebbe che per ogni singolo statuto speciale sia necessaria una legge costituzionale *ad hoc* non riferita a più statuti. Viceversa, vi è chi ha sostenuto che questa procedura ha "consentito il mantenimento di una qualche omogeneità della disciplina" (Groppi, 2001, pag. 437).

Questa legge costituzionale ha previsto, inoltre, per le Regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna che una legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, determini la forma di governo e, in particolare, le modalità di elezione del consiglio, del presidente e degli assessori, i rapporti tra gli organi, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della regione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionale e la disciplina del referendum regionale (abrogativo, propositivo e consultivo). Gli unici vincoli cui questa legge regionale è sottoposta sono: il limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico delle Repubblica e quello dell'osservanza della disciplina sancita dagli Statuti speciali corrispondenti nella parte dedicata alla forma di governo. Inoltre, tale legge regionale è sottratta al controllo preventivo del Governo che può solo impugnarla innanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla sua approvazione. È inoltre possibile richiedere il referendum regionale qualora ne facciano richiesta o un quinto dei consiglieri regionali ovvero un cinquantesimo degli abitanti la regione entro tre mesi dalla pubblicazione².

Da quanto detto, emerge che con la legge costituzionale n. 2 del 2001 è entrata nel sistema delle fonti una legge regionale statutaria che si viene ad affiancare a pieno titolo agli statuti ordinari approvati con legge regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

2. Il caso della Regione Friuli

Il 16 marzo 2004 è stata approvata, all'unanimità, dal Consiglio della Regione Friuli Venezia-Giulia, la legge istitutiva della *Convenzione per la stesura del nuovo Statuto (legge regionale 2 aprile 2004, n. 12, in allegato)*.

2.1 Istituto e finalità della Convenzione

Tale organismo ha avuto il compito di esaminare, discutere, approfondire e, infine, di ricercare i migliori contenuti per la redazione dello Statuto regionale attorno ai quali ci sia il più vasto consenso nella comunità regionale nel suo complesso. Si tratta di un'assemblea straordinaria e temporanea, la cui durata è stata fissata in sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che si ispira, pertanto, al modello della Convenzione europea. Essa ha il compito di proporre al Consiglio regionale, dopo un dibattito ampio ed approfondito, un documento

² Peraltro, se la legge è stata approvata con i due terzi, il referendum può essere richiesto da un quindicesimo, o da un trentesimo a seconda dei casi, degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

finale sui contenuti del nuovo Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia-Giulia, redatto in forma di articolato e contenente opzioni diverse sui vari aspetti inerenti la riforma dello Statuto. Sarà, quindi, il Consiglio regionale a dire l'ultima, scegliendo tra le opzioni proposte dalla Convenzione per licenziare definitivamente la proposta di Statuto che il Parlamento approverà sotto forma di legge costituzionale.

2.2 La composizione

Questa Convenzione rappresenta una novità pressoché assoluta in questo campo, soprattutto per l'inedita formula della sua composizione che ha consentito anche ad istanze non strettamente politiche di partecipare, seppur in una veste consultiva, al processo di scrittura dello Statuto regionale.

La Convenzione è stata costituita in modo da rappresentare la comunità regionale nelle sue principali espressioni politiche, territoriali, sociali, economiche e culturali interessate al processo di riforma. Da un attento esame dei suoi componenti (in allegato), risalta la peculiare composizione: in essa sono state rappresentate non solo le forze politiche, ma anche le parti sociali (i sindacati confederali e le Camere di commercio), le minoranze linguistiche, l'Assemblea delle autonomie locali e le Università degli studi di Trieste e Gorizia.

La *Convenzione* ha operato con indipendenza ed autonomia e ha avuto la possibilità di lavorare per gruppi ristretti.

2.3 I lavori

I lavori si sono svolti in 3 fasi:

- una *propulsiva* condotta su un apposito documento preparatorio scritto dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- una *di ascolto* delle istanze espresse dalla Comunità regionale;
- una *propositiva* che prevede l'elaborazione di un documento finale da trasmettere al Consiglio regionale. Tale documento è stato approvato lo scorso settembre dalla Convenzione che ha così esaurito i suoi compiti. Il percorso della riforma prevede poi che il Consiglio regionale adotti una proposta di legge da presentare al Parlamento per l'approvazione.

I lavori della Convenzione sono stati coordinati dal Presidente del Consiglio regionale e da un Ufficio di coordinamento.

La Convenzione si è riunita a Trieste, presso il Consiglio regionale, su convocazione del Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qual volta lo abbia ritenuto opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei componenti.

2.4 L'Ufficio di coordinamento

La Convenzione si è avvalsa del supporto di un *Ufficio di coordinamento* che ha operato al suo interno con compiti di impulso ed organizzazione dei lavori, assicurando il supporto tecnico, organizzativo e la consulenza giuridica, svolgendo compiti di raccordo con i parlamentari eletti nella Regione Friuli Venezia Giulia e riferendo periodicamente al Consiglio regionale, attraverso il suo Coordinatore, sullo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori. Hanno fatto parte di tale Ufficio il Presidente del Consiglio regionale e il suo Vice, nonché quattro rappresentanti del Consiglio stesso³.

2.5 Il Comitato di consulenza giuridica

La Convenzione si è inoltre avvalsa anche dell'ausilio di un Comitato di consulenza giuridica, istituito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, composto da sei docenti universitari⁴ in discipline giuridico-pubblicistiche, allo scopo di fornire al Consiglio regionale, ai suoi organi interni e ai singoli consiglieri, un supporto giuridico altamente qualificato nell'affrontare i problemi di maggiore complessità e particolare rilievo politico-costituzionale, con particolare riferimento alla riforma dello Statuto di Autonomia e alla nuova legge regionale rinforzata sulla forma di governo e il sistema elettorale regionale, di cui si è parlato nel primo paragrafo.

2.6 Esiti della Convenzione

In seguito a quanto stabilito dalla stessa legge regionale 2 aprile 2004, n. 12, la Convenzione, nella sessione tenutasi nei giorni 21, 22, 23 settembre 2004, ha licenziato un documento finale composto da una bozza di Statuto di 80 articoli inseriti in 11 titoli. Per ogni articolo vi è un testo base e una decina di opzioni alternative proposte da uno o più membri della Convenzione.

Ciò è conseguenza del fatto che dovrà essere il Consiglio regionale ad approvare il disegno di legge costituzionale da presentare alle Camere e non la Convenzione che ha avuto un potere meramente propositivo.

³ Ovvero i Consiglieri Antonio Martini (Democrazia e Libertà - La Margherita), Bruna Zorzini (Gruppo PDCI), Roberto Molinaro (Gruppo Misto) e Luca Ciriani (Alleanza Nazionale), che sono stati designati dal Consiglio.

⁴ I componenti del Comitato sono stati: il prof. Paolo Armaroli, il prof. Roberto Bin, il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, il prof. Stefano Ceccanti, il prof. Leopoldo Coen e il prof. Carlo Fusaro.

Bibliografia

- Tania Groppi, *La modifica degli statuti delle regioni speciali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 5/2001, pag. 437.
- Giancarlo Rolla, *Diritto regionale e degli enti locali*, Giuffré editore, Milano, 2002.
- Marco Olivetti, *Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni*, il Mulino, Bologna, 2002.
- Temistocle Martines, Antonio Ruggeri, C. Salazar, *Lineamenti di diritto regionale*, Giuffré, Milano, 2002.
- Sergio Bartole, Roberto Bin, Giandomenico Falcon, Rosanna Tosi, *Diritto regionale. Dopo le riforme*, il Mulino, Bologna, 2003.
- G. Pitruzzella, *Forma di governo regionale e legislazione elettorale*, in *Le Regioni*, 200, 3-4.
- Sito web del Consiglio Regionale del Friuli Venezia-Giulia (<http://www.consiglio.regione.fvg.it/>)

ALLEGATO I:**IL TESTO DELLA LEGGE ISTITUTIVA LA CONVENZIONE****LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 012**

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. Al fine di assicurare il piu' ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, e' istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.

2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il piu' approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:

- a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
- b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
- c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che puo' contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse puo' contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2

(Composizione)

1. La Convenzione e' composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
- b) il Presidente della Regione;
- c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto e' rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;

- d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
 - e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;
 - g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;
 - h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;
 - i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;
 - j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;
 - k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;
 - l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;
 - m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.
3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Art. 3

(Ufficio di coordinamento)

1. Nell'ambito della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:
- a) il Presidente del Consiglio Regionale, che lo coordina;
 - b) il Vicecoordinatore della Convenzione;
 - c) quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.

2. Il Presidente dell'Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del Consiglio regionale, appositamente allestita a cura della Segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.
4. L'Ufficio di coordinamento assicura alla Convenzione, per il tramite della Segreteria generale del Consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4

(Raccordo con i parlamentari regionali)

1. La Convenzione, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella regione Friuli Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della Convenzione stessa.

Art. 5

(Funzionamento della Convenzione)

1. La Convenzione e' convocata dal Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6

(Forum)

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento della Convenzione la loro richiesta di partecipazione.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato "Forum", il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalita' definite dall'Ufficio di coordinamento.

Art. 7

(Sede)

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

Art. 8

(Durata dei lavori)

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO II:**LA COMPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE**

La composizione della Convenzione, disciplinata dall'art. 2 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 12, è la seguente:

- il Presidente del Consiglio Alessandro Tesini;
- il Presidente della Regione Riccardo Illy;
- i Presidenti dei Gruppi consiliari Bruno Zvech (DS), Cristiano Degano (DL-Margh.), Isidoro Gottardo (FI), Bruno Malattia (Citt.), Alessandra Guerra (LN), Luca Ciriani (AN), Alessandra Battellino (IpR), Igor Canciani (PRC);
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza della V Commissione consiliare Antonio Martini (DL-Margh.), Mauro Travanut (DS), Antonio Pedicini (FI);
- i rappresentanti del Gruppo consiliare Misto Roberto Molinaro (UDC), Bruna Zorzini (PCDI);
- un rappresentante della CCIAA di Trieste Antonio Paoletti;
- un rappresentante della CCIAA di Udine (Adalberto Valduga);
- un rappresentante della CCIAA di Pordenone (Giovanni Pavan);
- un rappresentante della CCIAA di Gorizia (Pierluigi Medeot);
- un rappresentante del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI designato (Emilio Felluga);
- un rappresentante del Comitato regionale dei corregionali all'estero (Elvio Ruffino);
- un rappresentante del Centro servizi interprovinciale del volontariato (Paolo Matteucci);
- un rappresentante della CISL Friuli Venezia Giulia (Sante Marzotto);
- un rappresentante della CGIL regionale FVG (Ruben Colussi);
- un rappresentante dell'Unione regionale UIL (Luca Visentini);
- un rappresentante della Minoranza linguistica slovena (Bojan Brezigar);
- un rappresentante della Minoranza linguistica friulana (Pier Carlo Begotti);
- un rappresentante della Minoranza linguistica germanofona (Velia Plozner Van Ganz);
- tre rappresentanti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Matteo Bortuzzo, Bruno Longo, Claudio Tonel);

- il Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (Renata Brovedani).
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali Giorgio Brandolin, Franco Baritussio, Sergio Bolzonello, Marzio Strassoldo, Fabio Scoccimarro, Elio De Anna, Roberto Di Piazza, Sergio Cecotti, Vittorio Brancati, Attilio Vuga, Micaela Sette, Giovanni Luigi Cumin, Gianfranco Pizzolito, Mirko Sardoc, Danilo Del Piero;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste Fabio Severo Severi;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine Maria Rita D'Addezio.

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 2010, n. 10**Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) ⁽¹⁾**

(b.u. 15 giugno 2010, n. 24)

Art. 1*Ambito di applicazione*

1. Questa legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia. Questa legge si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale.

1 bis. Sul sito della Provincia è pubblicato e aggiornato l'elenco delle scadenze degli organi di nomina o di designazione da parte della Provincia previsti dal comma 1 ⁽²⁾.

2. Questa legge non si applica:

- a) alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica di consigliere o assessore provinciale;
- b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni di legge;
- c) alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla Provincia.

Art. 2*Pubblicità*

1. La Provincia garantisce la pubblicità delle nomine e designazioni da essa effettuate secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, garantendo la consultazione di una raccolta unitaria dei nominati e dei designati.

2. Ai fini dell'informazione al Consiglio provinciale, la Provincia comunica al Presidente del Consiglio i nominativi dei candidati nominati e designati. Nella comunicazione indica i motivi della scelta con riferimento ai criteri di cui all'articolo 4 e con riferimento al parere reso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché la durata della carica ⁽³⁾.

Art. 3*Presentazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione*

1. La Giunta provinciale pubblica nel sito internet della Provincia l'elenco degli organi che scadono almeno centoventi giorni prima della data di scadenza. Per gli organi delle società la pubblicazione è effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio sociale.

2. Chi ne ha interesse e possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 può presentare la propria candidatura per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale o per la designazione da parte del Consiglio provinciale, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio provinciale. Le candidature di persone che hanno dato un espresso consenso possono essere presentate anche da un consigliere o da un assessore

provinciale.

3. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia adotta idonee iniziative per la pubblicità delle cariche e delle procedure disciplinate da questa legge.

4. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro la data indicata nell'avviso previsto dal comma 1 e devono essere motivate con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per la carica.

5. Le proposte di candidatura per le cariche che sono scadute con la legislatura provinciale devono essere presentate entro ottanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio provinciale.

6. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal candidato, conforme a uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. La dichiarazione riporta:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) i titoli di studio posseduti, le abilitazioni e le iscrizioni ad albi e registri;
- c) un curriculum con l'indicazione di requisiti professionali coerenti con quelli individuati nell'articolo 4, comprendente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore;
- e) la disponibilità dell'interessato all'accettazione della nomina e il suo impegno a rispettare i doveri inerenti alla carica, indicati nell'articolo 10;
- f) la dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 5 e di non ricadere nelle eventuali cause di conflitto d'interesse previste dall'articolo 6;
- g) la dichiarazione di accettare tutte le altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di nomine.

7. Se la documentazione prevista dal comma 6 è incompleta il candidato può integrarla entro dieci giorni dalla richiesta d'integrazione.

7 bis. La Giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature ad essa pervenute, anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 4.

8. Se per le nomine o per le designazioni non sono state presentate candidature entro i termini previsti dai commi 4 e 5, il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale provvedono a formularle entro i quaranta giorni successivi, allegando la documentazione indicata nel comma 6.

9. I commi da 1 a 5 e il comma 8 di quest'articolo non si applicano alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale, quando è prevista una riserva a favore di una parte del Consiglio.

9 bis. Per assicurare il rispetto delle procedure di nomina e di designazione previste da questa legge, se la cessazione degli organi amministrativi è legata all'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento che prevedono la costituzione di nuovi organi il termine di scadenza dell'organo in carica è stabilito nel centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni in parola, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, se essa individua termini minori ⁽⁴⁾.

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'articolo 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere ⁽⁵⁾.

Art. 5

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1. Per le nomine e le designazioni disciplinate da questa legge si applicano le disposizioni statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

1 bis. Non può essere nominato o designato il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) ⁽⁶⁾.

Art. 6

Conflitti d'interesse

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le designazioni e le nomine non possono essere disposte nei confronti di persone che si trovano in situazioni di conflitto d'interesse. Previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale la Giunta provinciale individua le situazioni di conflitto di interesse; la deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia. Costituisce situazione di conflitto d'interesse, in particolare, un contenzioso civile o amministrativo pendente tra la persona interessata alla designazione o alla nomina e l'ente cui la nomina si riferisce, se il conflitto non cessa prima dell'assunzione della carica.

Art. 7

Limiti all'esercizio delle cariche

1. Le cariche disciplinate da questa legge, fatta eccezione per quelle non retribuite e salvo quanto previsto dal comma 3, sono cumulabili fra loro nel limite di due se relative ad organi di soggetti operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non reciprocamente.

2. In caso di nomina per una terza carica, l'interessato deve dimettersi da una delle cariche già ricoperte entro dieci giorni dalla comunicazione della nuova nomina.

3. E' vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto una o più cariche per dieci anni consecutivi, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge. La nomina o la designazione che comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni non può essere disposta.

4. *omissis*

5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cariche che scadono entro i centoventi giorni successivi a una nomina a nuova carica. I commi 1 e 2 non si applicano ai componenti degli

organi nominati dalla Provincia su designazione di enti diversi.

6. Le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale che riguardino dirigenti della Provincia devono essere motivate in ragione della coerenza degli obiettivi da perseguire nello specifico settore di competenza.

6 bis. Quest'articolo non si applica alle seguenti nomine e designazioni:

- a) componenti nominati o designati come supplenti negli organi di controllo;
- b) revisori dei conti delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);
- c) componenti del collegio sindacale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) ⁽⁷⁾.

Art. 8

Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di amministrazione

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata ai sensi del comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. L'elenco delle candidature formato dalla Giunta provinciale è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione si esprime entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato con riferimento ai requisiti previsti dalla legge o dall'ordinamento dell'ente. Con riferimento a una nomina o designazione, la commissione può segnalare l'opportunità che siano richieste specifiche competenze professionali.

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco previsto dal comma 1 dando specifiche motivazioni rispetto alla scelta. Se la Giunta provinciale nomina o designa una persona rispetto alla quale la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere negativo, le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate. Le motivazioni della nomina o della designazione sono rese pubbliche.

4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽⁸⁾.

Art. 8 bis

Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di controllo

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali.

2. Possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nonché per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale

provvede alla nomina o alla designazione dei revisori dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi ⁽⁹⁾.

Art. 9

Obblighi derivanti dalla nomina

1. Il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:
 - a) l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale richiamata dall'articolo 5, comma 1;
 - b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 al momento della nomina.
2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di situazioni di conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6, entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza ⁽¹⁰⁾.

Art. 10

Doveri inerenti alla carica

1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica. Il Presidente della Provincia trasmette le relazioni al Presidente del Consiglio provinciale ⁽¹¹⁾.
2. Chi è stato nominato o designato deve intervenire quando è convocato da una commissione del Consiglio provinciale.

Art. 11

Decadenza

1. La Giunta provinciale, accertata anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente questo termine dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in seguito all'accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettere d) ed f), nonché nel caso in cui l'interessato non si dimetta dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
2. *omissis* ⁽¹²⁾

Art. 12

omissis ⁽¹³⁾

Art. 13

Rappresentanza di genere

1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre componenti dello stesso organismo, essi devono essere di genere diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.
2. *omissis* ⁽¹⁴⁾

Art. 14
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Questa legge si applica alle nomine e alle designazioni da disporre dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4.

2. Per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo, è fatta salva la conclusione della carica in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La deliberazione prevista dall'articolo 2 è approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Il registro provinciale delle cariche è costituito entro i successivi sessanta giorni.

3 bis. L'elenco di cui all'articolo 8 bis è istituito entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 del medesimo articolo ⁽¹⁶⁾.

Art. 16
omissis ⁽¹⁷⁾

NOTE

- (1) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11. Vedi però l'art. 48, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (3) Articolo già modificato dall'art. 8 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e così sostituito dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 53 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 2 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (5) Articolo già modificato dall'art. 36 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22 e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 4 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 5 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (10) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (11) Comma già sostituito dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.
- (12) Comma abrogato dall'art. 11 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (13) Articolo abrogato dall'art. 11 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8.
- (14) Comma abrogato dall'art. 30 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 9 della l.p. 22 aprile 2015, n. 8. Per una disposizione transitoria connessa al comma in questione vedi l'art. 10 della l.p. n. 8 del 2015.
- (17) Articolo abrogativo della l.p. 22 luglio 1980, n. 21.